

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MACERATA SPA

Premessa

Con il 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 alla Circolare n. 285, la Banca d'Italia ha riformulato le norme applicative delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche.

Fra l'altro, è stata ribadita l'attenzione delle banche sulla necessità che gli organi societari svolgano le loro funzioni con efficienza e assicurino "il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi". Vengono pertanto indicati alcuni temi che devono essere tenuti presente dagli organi decisionali per definire i criteri di scelta dei consiglieri, i quali devono essere consapevoli dei poteri e degli obblighi connessi all'incarico, essere dotati di autorevolezza e conoscenza specifica del business bancario - nonché della regolamentazione economico - finanziaria - avere competenze diversificate ed essere rappresentativi dell'intera compagine sociale.

La verifica di idoneità degli esponenti aziendali degli enti vigilati costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione. Con l'emanazione del D.M. n. 169/2020 è stato introdotto un nuovo framework regolamentare che, fra l'altro, ha:

- introdotto una differenziazione tra requisiti e criteri di idoneità, questi ultimi connotati da una maggiore discrezionalità valutativa;
- esteso le valutazioni da effettuare nel corso delle verifiche, includendovi i criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio, nonché - per i soli intermediari bancari - l'adeguata composizione collettiva degli organi e la disponibilità di tempo e, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, i limiti al cumulo degli incarichi.

A completamento del quadro normativo, la Banca d'Italia ha definito gli aspetti procedurali delle verifiche degli esponenti con un apposito Provvedimento, il cui rispetto è essenziale per assicurare efficacia e completezza delle valutazioni.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere e definire, nel rispetto dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo con funzione di supervisione strategica. Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

1 Caratteristiche professionali dei Consiglieri

Affinché possa esser garantito il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti all'incarico loro assegnato, che siano in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed esperienza adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e formalizzati dalla legge e dallo Statuto.

Ciascun candidato alla carica di amministratore deve possedere, tra l'altro, i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 8 del DM 169/2020 e deve altresì soddisfare i criteri di competenza di cui all'articolo 10 del DM 169/2020 volti a comprovare la propria idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca.

Risulta inoltre opportuno che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio, nella sua interezza, possa esser in grado di gestire efficacemente le diverse materie oggetto di deliberazione.

Altresì è raccomandabile che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età e di genere. Si ricorda la recente modifica statutaria (delibera dall'assemblea dei soci del 29/04/2022) che, in accoglimento delle novità introdotte nella circ. 285, ha previsto che “i componenti del genere meno rappresentato devono essere almeno tre. Il rispetto di tale quota minima deve essere costantemente garantito, anche in caso di sostituzione di consiglieri in corso di mandato”.

2 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi

Ai Consiglieri è richiesto di dedicare il giusto tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l'efficacia del ruolo svolto. Appare quindi opportuno che l'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore debba esser correlata da un'autovalutazione riguardante la possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli verranno assegnati, allo scopo viene compilato il questionario di fit e proper predisposto dall'Organo di Vigilanza. Tale valutazione deve tenere conto delle attività lavorative e/o professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di ulteriori cariche assunte.

In merito si segnala che, generalmente, il Consiglio di amministrazione si riunisce due volte al mese e ciascuna riunione dura circa 4 ore. Quanto al Comitato esecutivo in materia di crediti, le riunioni sono generalmente 3 all'anno e ciascuna riunione dura circa 3 ore.

Nella stima del tempo che i consiglieri devono destinare alle attività a favore della banca deve essere considerato anche un tempo adeguato all'aggiornamento e l'autoformazione.

BANCA MACERATA SPA - tempo complessivo in fte (1 fte = 8 ore) tutte le ore sono arrotondate				
	Presidente Cda	consiglieri esecutivi	consiglieri non esecutivi	consiglieri indipendenti
Riunioni organo di appartenenza	12	12	12	12
incontri extraconsiliari (nella categoria rientrano, ad esempio, gli incontri con l'alta Direzione e con le funzioni di controllo)	24	12	7	7
formazione/ aggiornamento e preparazione riunioni	10	10	10	10
impegno per responsabilità aggiuntive attribuite (es. Comitato Crediti, ruoli specifici in tema di ESG, AML, referente funzioni esternalizzate etc)	0	9	0	4
TOTALE arrotondato	46	43	29	33

In merito si rappresenta che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale dell'esponente, non può superare 260 giorni/ FTE (Full Time Equivalent) annui.

La Banca prevede anche un numero massimo di incarichi ricopribili dai membri del Consiglio di Amministrazione – inclusivi del mandato presso la banca – fissato in 10. Ai fini del computo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 del DM.

Gli esponenti di nuova nomina sono chiamati ad effettuare un percorso di formazione dedicata per un corretto svolgimento del ruolo (es: Alta formazione ABI o altro formatore di elevato standing). È inoltre previsto che gli esponenti raggiungano un monte ore minimo di 14 ore di formazione annuale (ciascuna annualità va considerata in relazione alla data di nomina dell'esponente) sia somministrate direttamente dalla Banca, sia effettuate autonomamente, sulle materie indicate dalla composizione ottimale dell'Organo (è inoltre possibile che, a seguito delle periodica verifica di autovalutazione, il monte ore di formazione venga modificato).

In caso di formazione autonoma, l'esponente dovrà fornire alla Banca un'autocertificazione con l'indicazione delle materie e delle ore di formazione effettuate.

3 Composizione qualitativa ottimale

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha identificato la propria composizione ottimale identificando le competenze che devono essere presenti tra i membri dello stesso, secondo un adeguato mix di conoscenze ed esperienze.

Il possesso di un livello di conoscenza “adeguato”, sulle seguenti materie:

- Business Bancario e sua regolamentazione;
- Dinamiche del sistema economico – finanziario e del tessuto economico locale;
- Assetti organizzativi e di governo societari;
- Indirizzo e programmazione strategica.

Altresì viene valutata l’adeguatezza delle aree di specializzazione nelle seguenti materie:

- Crediti;
- Commerciale;
- Specifica competenza nei mercati finanziari;
- Risk Management;
- Organizzazione processi;
- Risorse Umane;
- Componente legale;
- Componente antiriciclaggio.

L’adeguatezza del livello di conoscenza e specializzazione viene analizzata sulla base di un’autovalutazione rilasciata dall’amministratore in fase di accettazione dell’incarico ovvero sulla base dell’informativa/curriculum vitae sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione depositato in fase di candidatura.

4 Numero degli amministratori

Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione assume un importante rilievo per il corretto ed efficace assolvimento dei compiti affidati a tale Organo.

L’articolo 10 dello Statuto statuisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall’Assemblea ordinaria che li nomina.

Dal punto di vista quantitativo, si ritiene che, in rapporto alle dimensioni della Banca, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione possa essere considerato ottimale. Tale numero di componenti si ritiene possa garantire la compresenza in seno al Consiglio di Amministrazione, delle diverse professionalità, nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

5 Consiglieri indipendenti

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell’art. 10 dello statuto i consiglieri indipendenti devono essere due. Si ritiene che tale numero di componenti indipendenti assicuri un elevato livello di dialettica interna al Consiglio.

I requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile e dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Il DM 169/2020, all'art. 13, elenca gli ulteriori requisiti richiesti. Si considera difatti indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 1. membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 2. assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ,

sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

6 Consiglieri in rappresentanza dei soci di minoranza

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto almeno un consigliere è prescelto dalla categoria dei rappresentanti di minoranza.

Si ritiene che il numero di un componente in rappresentanza della minoranza sia idoneo alle caratteristiche della Banca.

S'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 400 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.